COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 11/05/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 30/09/2014 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 27 rate sulle 120 complessive; la sentenza della CGUE dell'11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che, in sede di estinzione anticipata, spetta al cliente una proporzionale restituzione di tutti i costi posti a carico del consumatore; il Collegio di Coordinamento ha aderito a tale orientamento con la decisione n. 26525/2019; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.
Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 1.090,89.
L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: parte ricorrente ha stipulato il finanziamento n. *947 (ex *361), da rimborsare in n. 120 rate mensili, estinto in data 31/01/2017; tutti i costi e le commissioni dovuti sono stati restituiti e non residua altro da rimborsare; le commissioni in qualità di mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, le provvigioni all'intermediario del credito e le spese di istruttoria sono up front e dunque non rimborsabili; il contratto e la "legenda esplicativa" allegata al Modulo SECCI definiscono chiaramente gli intermediari che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB; inoltre la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta dall'intermediario ex art. 106 TUB, è espletata attraverso dipendenti dell'intermediario stesso ovvero da agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all'OAM; l'accordo distributivo, ove intervenuto, circoscrive

l'attività dello stesso intermediario ex art. 106 TUB ad attività tutte che si esauriscono all'atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva; la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.09.2019 – causa C-383/18 - non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale), essendo detta efficacia limitata, per le direttive comunitarie sufficientemente precise ed incondizionate, ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e i soggetti privati (c.d. efficacia verticale); in ogni caso, contrasterebbe con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi.
L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso, perché infondato.

DIRITTO

Il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*" ed ancora "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".
Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 884,01, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 7.588,08	Tasso di interesse annuale	6,19%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	85,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	77,50%
Data di inizio del prestito	01/11/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	62,80%

rate pagate	27	rate residue	93	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Comm. mandataria perfez. finanziamento a)				204,00	Upfront	62,80%	128,12		128,12
Comm. mandataria gestione finanziamento b)				204,00	Recurring	77,50%	158,10	158,10	0,00
Provvigioni intermediario c)				1.203,60	Upfront	62,80%	755,90		755,90
									884,01

Il Collegio precisa che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) e pertanto la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 884,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 884,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA